



Schema di delibera di Assemblea di Bacino

Oggetto: Avvio del servizio di microraccolta amianto con contestuale contribuzione del Bacino Venezia. Approvazione delle Linee guida per la rimozione dei materiali contenenti amianto dalle civili abitazioni e relative pertinenze e del Regolamento sui contributi economici per la microraccolta amianto nelle civili abitazioni e relative pertinenze.

Viste

- la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" la quale stabilisce rispettivamente agli artt. 3 co. 4 e 6 co. 1 lett. b) che:
 - "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino";
 - [il Consiglio di bacino è competente nell'] individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente" sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale denominato "Venezia";
- la Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 12 contributi L. 241/90 e s.m.i. e l'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- la delibera di Assemblea di Bacino n. 5 del 14 aprile 2022 che ha approvato il Piano delle Attività 2022-2024;
- la delibera di Assemblea di Bacino n. 9 del 31 maggio 2022 avente ad oggetto "Variazione di Bilancio 2022-2024 per applicazione dell'Avanzo di Amministrazione 2021" con la quale è stata approvata l'applicazione e dell'avanzo libero di amministrazione, risultante dal Rendiconto 2021 approvato dall'Assemblea con Delibera n. 6 del 14 aprile 2022, per € 345.530,14;

Tenuto conto

- del ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della L. n. 205/2017 dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che ha approvato i seguenti atti regolatori:
 - la deliberazione 443/2019 ARERA che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il metodo tariffario;
 - la delibera 363/2021 ARERA avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio nel cui allegato A), art. 1;
- che ARERA in entrambi i documenti contenenti i metodi MTR-1 e MTR-2 fa ricadere l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche nelle "Attività esterne al ciclo integrato dei RU", quindi fuori dal perimetro di regolazione tariffaria dell'Autorità, ma così precisando: "tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU";
- che pertanto l'attività suddetta verrà svolta dal gestore del pubblico servizio, ma i costi conseguenti non possono essere, secondo le disposizioni di Arera, coperti dalla tariffa;

Considerati

i provvedimenti approvati dalla Regione Veneto in materia di amianto che sotto si richiamano:

- la **DGR n. 5455 del 3.12.1996** con cui venivano approvate, in attuazione dell'art. 10 della L. 257/92 le Linee del Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente (PRAV), secondo la quale: *"È auspicabile, per la microraccolta del rifiuto costituito da amianto in matrice cementizia o resinosa, derivante esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili, escludendo tassativamente l'origine industriale e/o artigianale e comunque per superfici di tale tipologia di rifiuto inferiori a 50 mq, che le aziende municipalizzate di Igiene Urbana e/o i consorzi pubblici di smaltimento dei rifiuti urbani, istituiscano un servizio di raccolta e di trasporto. I rifiuti provenienti dalla microraccolta possono essere smaltiti in discarica autorizzata anche senza essere accompagnati dal piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 277/91. Con apposito provvedimento della Giunta regionale saranno definite specifiche norme transitorie per l'adeguamento degli impianti esistenti"*;
- la **DGRV 1690 del 2.06.2002** che, per la necessità di dare maggiore completezza e funzionalità alla questione relativa alla "micro raccolta", ha definito le "**Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto**" (MCA: materiale contenente amianto inferiori a 75mq e di peso complessivo non superiore 1000 kg) nel rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione dall'esposizione all'amianto effettuata direttamente da privati cittadini;

Tali linee guida, a modifica ed integrazione di quanto deliberato nella citata DGR n. 5455 del 3.12.1996 nella parte relativa alla microraccolta, si pongono l'obiettivo di snellire le procedure dell'ente di controllo in quelle particolari situazioni nelle quali la natura e la quantità dei materiali fanno ritenere che, adottando opportune semplici precauzioni, i rischi reali d'inquinamento ambientale e i danni alla salute siano contenuti.

Il documento in particolare prende in considerazione la circostanza che la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto venga effettuata direttamente da privati cittadini definendo le procedure di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto;

- la **DGRV n. 265 del 15 marzo 2011**, riguardante l'applicazione di "Linee interpretative Regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08)" che ha mantenuto inalterata la disciplina della microraccolta di cui

alla precedente DGVR come precisato nella Circolare della Regione Veneto prot. n. 450129 del 08.10.2012;

- il **Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali** vigente approvato con la D.C.R. n. 30 del 29.04.2015 - Allegato A - ELABORATO D (da pag. 416 a 418) in cui viene evidenziato che *“L’attività di “microraccolta” effettuata dal cittadino dovrà consistere in un singolo intervento, “una tantum”, nel rispetto delle misure igieniche stabilite dall’art. 252 del D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alla formazione ricevuta adeguata all’attività svolta. Le Amministrazioni Comunali quindi, che intendano attivare o proseguire il servizio di “microraccolta”, attraverso il proprio gestore del servizio dei rifiuti urbani o altro soggetto professionale individuato, avranno il compito di adeguare la formazione impartita e il kit fornito al singolo cittadino sulla base della nuova regolamentazione (DGR 265/2011), fermo restando quanto stabilito in merito alle **modalità operative, già previste dalla DGRV 1690/2002**”*;
- la prossima approvazione da parte del Consiglio della regione Veneto del **Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali** facente seguito alla **DGR n. 1458/21**, nella quale sono stati approvati il documento di “Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” (Allegato A), il documento contenente gli allegati dell’aggiornamento di Piano (Allegato A1) e il “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale” (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto

- che per “microraccolta dell’amianto” si deve intendere l’insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei MCA da civile abitazione e loro pertinenze ed il loro confezionamento effettuate dal singolo proprietario dell’abitazione stessa) limitatamente alla tipologia dei manufatti che possono rientrare nelle caratteristiche della micro raccolta; di seguito elencati:
 - Lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro) - superficie massima da rimuovere pari a circa 75 mq;
 - Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto non in opera: peso complessivo non superiore a circa 1.000 Kg.

Considerato

- che la presenza di amianto e/o rifiuti contenenti amianto costituisce un potenziale rischio per la salute pubblica;
- che sovente il proprietario di tali materiali si disfa dei MCA (materiale contenente amianto) in modo abusivo, anche per i sostenuti costi di rimozione e smaltimento, contribuendo all’inquinamento ambientale ed esponendosi a rischi per la salute;
- che la carenza del servizio di microrimozione comporta l’aumento del rischio per la salute della popolazione causato dall’abbandono di rifiuti e alla conseguente possibile dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente, oltre all’inevitabile ricaduta sulla Pubblica Amministrazione in termini economici dovuta alle necessarie azioni di bonifica e smaltimento dei RCA (rifiuti contenenti amianto) abbandonati sul territorio;

Rilevato

- che, nel quadro generale dell’ordinamento comunitario e nazionale, la legislazione regionale veneta ha permesso, con le sopracitate D.G.R.V. 1690/2002, 265/2011 e circolare prot. N. 450129, ai proprietari di abitazioni civili di procedere in proprio, secondo limiti quantitativi

e qualitativi, alla rimozione ed imballaggio di materiali contenenti amianto ed incentivato gli enti preposti ad erogare **servizi di microraccolta** per il trasporto e smaltimento degli stessi presso impianti autorizzati promuovendo quindi procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA (Materiale Contenente Amianto) in matrice compatta anche per il tramite del gestore di pubblico servizio;

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in ossequio a quanto previsto nel Piano delle Attività 2022-24, si è prefisso di promuovere ogni iniziativa atta a sensibilizzare la cittadinanza in ordine alla pericolosità della presenza di materiali contenenti amianto, in particolare a ridosso dei luoghi adibiti a civile dimora, per incentivarne la relativa bonifica;
- che **questo ente intende quindi avviare, al pari di quanto già effettuato da altri Consigli di bacino del Veneto, attraverso le proprie società in house providing Veritas S.p.A. e Asvo S.p.A., un servizio pubblico di gestione dei materiali e rifiuti contenenti amianto provenienti dalle abitazioni civili e relative pertinenze, adottando una procedura semplificata al fine di facilitare la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità** di materiali contenenti amianto in matrice compatta da parte dei privati cittadini;

Considerato inoltre

- quanto è stato disposto nella Delibera di Comitato di Bacino n. 27 del 15.12.2017 che approvava la sottoscrizione di un "Protocollo di intesa tra Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS3, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e Veritas S.p.A. per l'attivazione del servizio di micro-raccolta presso le utenze domestiche dei rifiuti contenenti amianto" che tuttavia condizionava la sottoscrizione del sopracitato Protocollo alla positiva verifica da parte del precedente Direttore, anche nella sua veste di responsabile finanziario dell'Ente, in ordine alla compatibilità dell'onere degli interventi a carico del Consiglio di bacino con i vigenti stanziamenti di bilancio e di PEG;
- che la summenzionata deliberazione debba intendersi superata con l'approvazione del presente provvedimento che prevede, anche a seguito di specifici incontri con gli uffici Spisal dell'ULSS 3 e dell'ULSS4 e contestuale analisi e valutazione del servizio di microraccolta amianto già avviato da altri enti del territorio veneto sentito anche l'ORR dell'Arpav, una procedura istruttoria modificata;

Ravvisato inoltre

- l'obiettivo di evitare abbandoni di materiali contenenti amianto che è causa di grave danno ambientale e sanitario e di superare le difficoltà tecnico amministrative per la rimozione degli stessi che possono costituire un disincentivo allo smaltimento, prevedendo un iter procedurale semplificato per la rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto, auspicando in un'ampia adesione da parte dei cittadini, il Consiglio di Bacino intende erogare, contestualmente all'avvio del servizio, un contributo economico ai Comuni mediante trasferimento agli stessi secondo le modalità più appropriate, per cofinanziare la gestione e l'erogazione a favore di cittadini del servizio secondo le modalità indicate dal Consiglio di bacino nelle allegate Linee guida per la rimozione dei materiali contenenti amianto dalle civili abitazioni e relative pertinenze;

Ritenuto quindi di recepire quanto disposto dalla D.G.R.V. 1690/2002, stabilendo nell'allegato 1) denominato "LINEE GUIDA PER AVVIO MICRORACCOLTA" la procedura per l'avvio del servizio di microraccolta all'utenza domestica del bacino Venezia e per il trasferimento vincolato delle somme ai Comuni ai fini del cofinanziamento delle utenze che intendono fruire del servizio;

Richiamata l'allegata tabella (allegato 2) nella quale è prestabilito il numero di interventi massimi finanziabili per ciascun Comune la cui suddivisione è stata disposta in modo equo in base al numero di abitanti di ogni Comune del Bacino (facendo riferimento alla popolazione residente di cui agli indici Istat indicati nella Convenzione istitutiva di questo ente);

Ritenuto altresì necessario disciplinare con apposito Regolamento come disporre dei contributi economici per la microraccolta amianto nelle civili abitazioni e relative pertinenze, si stabilisce contestualmente l'approvazione dell'allegato 3) "Regolamento sui contributi economici per la microraccolta amianto nelle civili abitazioni e relative pertinenze"

Tenuto conto che con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 10 del 30 novembre 2021 sono stati approvati lo schema tipo di Contratto di Servizio per i Comuni in regime Tarip e lo schema tipo di Contratto di Servizio per i Comuni in regime Tari, nei quali schemi contrattuali, all'art 2 bis, è stato richiamato il servizio di microraccolta dell'amianto con la precisazione che la disciplina dettagliata del servizio verrà regolata in una apposita scheda prestazionale per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità di Materiali Contendenti Amianto (MCA) derivanti da civili abitazioni e relative pertinenze demandandone l'approvazione al Direttore che provvederà in conformità alle denominate "LINEE GUIDA PER AVVIO MICRORACCOLTA" di cui all'all.1 in approvazione con il presente provvedimento;

Dato atto dell'acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativo e del parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto di quanto contenuto nella deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 e confermato con deliberazione n. 363/2021 di ARERA recante la metodologia relativa alla "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", rispetto all'esclusione della micro raccolta dei rifiuti contenenti amianto di origine domestica dal perimetro di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei termini disciplinati dall'Autorità;
- 3) di approvare quanto disposto nell'allegato 1) denominato "LINEE GUIDA PER AVVIO MICRORACCOLTA" per l'avvio della microraccolta dell'amianto secondo le linee di intervento ivi descritte; nell'allegato 2) Tabella contenente il numero massimo di interventi per ciascun comune; nell'allegato 3) Regolamento sui contributi economici per la microraccolta amianto nelle civili abitazioni e relative pertinenze;
- 4) di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente all'adozione del presente provvedimento, ivi inclusa l'approvazione della scheda tecnica prestazionale per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità di Materiali Contendenti Amianto (MCA) derivanti da civili abitazioni e relative pertinenze, in conformità alle linee guida per avvio microraccolta all. 1);
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione trasparente del sito dell'ente ai sensi del d.lgs. 33/13 e s.m.i. e nell'Albo pretorio on line;
- 6) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.